

COMUNE DI PESARO

PROROGA DEL CONTRATTO DI CUI AL REP. N. 33758 DEL
27.09.2017 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE URBANO DEL COMUNE DI PESARO PER IL PE-
RIODO DAL 01.04.2023 AL 29.06.2026 - CIG: 99443690E8

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno 20 (venti) del
mese di dicembre, nel Palazzo Comunale di Pesaro in
Piazza del Popolo.

Avanti a me, Dott. Claudio Chianese, Segretario Genera-
le del Comune di Pesaro, rogante il presente atto ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, sono presenti i Signori:

1) l'Arch. Eros Giraldi, nato a Pesaro (PU), in data
06.08.1965, domiciliato per la carica in Pesaro presso
la Residenza Comunale, il quale interviene a questo
atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per
conto e nell'interesse del Comune di Pesaro (c.f./p.iva
00272430414) nella sua qualità di Dirigente
Responsabile del "Servizio Manutenzioni e Viabilità"
dell'Ente medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000
giusto decreto sindacale n. 10 del 29.09.2022, di
seguito definito "ente affidante";

2) Sig.ra Lara Ottaviani, nata a Busto Arsizio (VA) in

U

COMUNE DI PESARO

Copia di Originale Digitale

Protocollo N.0154850/2023 del 20/12/2023

Firmatario: LARA OTTAVIANI, EROS GIRALDI, CLAUDIO CHIANESE

Prot. 2855/2

2/12/2023

ADRIABX

data 23.02.1975, (c.f. TTVLRA75B63B300C) la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.", con sede in Urbino (PU), presso Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 15 (c.f./p.iva 02108480415), come risulta da visura presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 (agli atti), di seguito denominata "gestore".

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto al quale si premette che:

- la Legge regionale n. 45/1998 all'articolo 9 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale urbano automobilistico tra le quali è compresa la stipulazione dei contratti di servizio per il proprio territorio;
- il Comune di Pesaro con convenzione sottoscritta in data 07.06.2006 conferiva specifica delega alla Provincia di Pesaro e Urbino quale ente capofila per l'espletamento delle procedure di gara preordinate all'affidamento del servizio TPL urbano di propria competenza, nonché per la sottoscrizione del relativo con-

tratto di servizio;

- la Provincia di Pesaro e Urbino, con contratto sottoscritto in data 18.08.2007, di cui al Rep n. 10804, autenticato nelle firme dal dott. Roberto Rondina in qualità di Segretario della Provincia di Pesaro e Urbino, affidava alla società "Adriabus Soc. Cons. a r. l." con sede in Urbino (PU), presso Piazzale Gonzaga 15, il Servizio di trasporto pubblico della rete extraurbana della Provincia e urbana dei Comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Fossombrone e Orciano di Pesaro per il periodo decorrente dal 01.07.2007 al 30.06.2013;
- la Regione Marche con le Leggi regionali n. 6/2013, n. 44/2013, n. 31/2014 e n. 26/2015, al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, prorogava più volte i contratti di servizio in scadenza fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio e, comunque, non oltre rispettivamente al 31.12.2013, al 30.06.2014, al 30.09.2015 ed al 31.12.2017;
- la norma (art. 7 della L.R. n. 6/2013) che prevedeva l'ultima proroga è stata tuttavia oggetto di rilievi di legittimità costituzionale da parte del Governo, cosicché l'Amministrazione regionale disponeva l'abrogazione della stessa con L.R. n. 18 del 01.08.2016, entrata in vigore il 26.08.2016;

- la Regione Marche individuava il Trasporto Pubblico Locale come funzione non fondamentale della Provincia, da riportare nell'alveo delle competenze regionali con Legge regionale n. 13/2015;
- con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e 303/2016 si dava attuazione alla detta L.R. 13/2015, fissando al 01.04.2016 la decorrenza dell'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche e quindi anche del trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestito dalle Province;
- a seguito del passaggio delle funzioni, nelle more di espletamento delle procedure relative all'indizione della nuova gara per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano ed urbano, la Regione Marche con D.G.R. n. 599 del 13.06.2016 garantiva la prosecuzione dei servizi extraurbani di TPL automobilistico, previa sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n. 973/2013 per il periodo dal 01.04.2016 al 31.08.2016, successivamente modificato con deliberazione G.R. n. 909 del 04.08.2016 dal 01.04.2016 al 31.12.2017;
- la Regione Marche - "Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia", con nota acquisita al P.G. n. 29381 del 20.12.2016 con riferimento al complesso quadro nor-

mativo succintamente indicato ed ai provvedimenti adottati dalla medesima, invitava gli Enti locali ad adottare idonei provvedimenti in modo da garantire, attraverso "contratti ponte" similari a quello approvato con DGR n. 910/2016, la continuità dei servizi di TPL urbano fino alle nuove aggiudicazioni/subentri, in linea con il parere dell'AGCOM prot.n. 46038 del 05.07.2016;

- con deliberazione n. 210 del 29.11.2016 la Giunta Comunale disponeva di "garantire, in linea con quanto deliberato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 599 del 13.06.2016 e 909 del 04.08.2016, la prosecuzione dei servizi urbani del trasporto pubblico locale in via transitoria, previa sottoscrizione di nuovi contratti "ponte", nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi riportati nella tabella allegata alla DGR n. 973/2013 e nella deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2016, che ammonta a complessivi 918.141,99 km/anno per un corrispettivo annuo pari a € 1.720.965,34 IVA 10% compresa"; e "prevedere il mantenimento degli standard qualitativi del Servizio di TPL Urbano, delle condizioni economiche, delle tariffe e programma di esercizio vigenti";

- con determinazione del Servizio "Manutenzioni e Viabilità" n. 3219 del 23.12.2016, si prendeva atto del subentro del Comune di Pesaro nel contratto sottoscrit-

to dalla Provincia di Pesaro e Urbino con la Società "Adriabus soc. cons. a r.l." in data 18.08.2007, di cui al Rep. n. 10804, relativamente al TPL urbano di Pesaro; veniva quindi sottoscritto con detta società il contratto di cui al Rep. 33758 del 27.09.2017 con il quale si disponeva la proroga del predetto contratto stipulato dalla Provincia di Pesaro e Urbino di cui al Rep. 10804 del 18.08.2007, con validità dal 26.08.2016 fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione Marche per l'affidamento del TPL Extraurbano ed Urbano;

- con contratto a rogito del Segretario Generale del Comune di Pesaro Dott. Giovanni Montaccini, di cui al Rep. n. 33758 del 27.09.2017 (registrato a Pesaro il 03.10.2017 al n. 33 serie 2), veniva formalizzata la proroga del predetto contratto stipulato dalla Provincia di Pesaro e Urbino di cui al Rep. 10804 del 18.08.2007, con validità dal 26.08.2016 fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione Marche per l'affidamento del TPL Extraurbano ed Urbano;

- con nota acquisita al protocollo del Comune con il n. 152613 del 15.12.2022, la Regione Marche comunicava che, a causa dell'incremento dei costi sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico automobilistico urbano ed

extraurbano, con D.G.R. n. 1233 del 03.10.2022 era stata apportata una modifica alla precedente D.G.R. n. 973/2013 prevedendo un incremento dei corrispettivi chilometrici del 5% con decorrenza dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022;

- con successivi decreti anche nell'anno 2023, la Regione Marche confermava i trasferimenti mensili dei fondi ai Comuni per importi comprensivi del 5% di incremento dei corrispettivi già riconosciuto dall'anno 2022;

- con nota di cui al Prot. n. 153241 del 13.12.2022, acquisita al protocollo del Comune di Pesaro nella stessa data con il n. 152015, la Regione Marche, al fine di scongiurare ritardi o addirittura revoche dei fondi statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale, invitava le amministrazioni comunali a valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022 prorogando i contratti di servizio in essere sino al 31.12.2026;

- con la medesima nota la Regione Marche invitava gli Enti Locali competenti ad adottare le opportune determinazioni per disporre le proroghe in argomento entro il 31.12.2022;

- con deliberazione n. 1749 del 19.12.2022, la Giunta

Regionale stabiliva:

- 1) di aggiornare le informazioni, già pubblicate in GUUE, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;
- 2) di avvalersi della facoltà di cui all'art. 92, comma 4-ter del D.L. n. 18/20, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, relativo alla proroga degli affidamenti in atto fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza COVID-19, ovvero il 31 marzo 2023 e, conseguentemente, di prorogare i contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico extraurbano, avvalendosi dall'articolo 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza degli stessi, per una durata pari al 50% della durata complessiva degli affidamenti in atto decorrenti dal 01 aprile 2016, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa;
- 3) di fornire indirizzo ai Comuni della Regione Marche concedenti servizi di trasporto pubblico urbano, ai sensi della L.R. 45/1998, qualora se ne configurassero i presupposti, di avvalersi dall'art. 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 29.12.2022, per le motivazioni come espresse nella premessa del citato provvedimento, dando seguito a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1749 del 19.12.2022, si stabiliva:

- di dare seguito all'atto di indirizzo della Regione Marche (deliberazione di Giunta Regionale n. 1749 del 19.12.2022) relativamente al contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano del Comune di Pesaro Rep. 33758 del 27.09.2017 sottoscritto con la Società consortile a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU);
- di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-ter del D.L. n. 18/20 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che prevede la proroga dell'affidamento in corso fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza COVID-19, ovvero fino al 31 marzo 2023;
- di prendere atto dall'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1370/2007 e del successivo articolo 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022 che prevede che l'affidamento in essere, seppur già rinnovato nel 2016 e ulteriormente prorogato fino al 31.03.2023, può essere prorogato fino al 29.06.2026 previa istruttoria

che verifichi la sussistenza delle condizioni previste dalla norma in parola;

- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30.03.2023, si prevedeva:

- di prendere atto dell'istruttoria compiuta dal "Servizio Manutenzioni e Strade", con il supporto della Società "EPTA PRIME S.R.L.", con sede in Roma (RM), come da relazione allegata al sopra citato atto quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che il Piano Economico Finanziario presentato dalla Società consortile a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU) - 61029, presso Piazzale Elisabetta Gonzaga 15, soddisfa tutte le condizioni previste dall'articolo 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022 in quanto il gestore si impegna ad effettuare, in autofinanziamento, anche parziale, significativi investimenti aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento attualmente in corso;
- di confermare, per le ragioni di cui al punto precedente, la proroga, già disposta con precedente atto D.G.C. n. 368 del 29.12.2022, del contratto di servizio di trasporto automobilistico urbano per il Comune di Pesaro, di cui al Rep. 33758 del 27.09.2017,

avvalendosi dall'articolo 24, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza dello stesso, fissata al 31.03.2023, per una durata pari al 50% della durata complessiva dell'affidamento in atto fino al 29.06.2026;

- di dare atto che la proroga avverrà alle stesse condizioni già previste dal suddetto contratto di cui al Rep. 33758/2017, comprensive del mantenimento degli standard qualitativi del Servizio di TPL Urbano, delle condizioni economiche, delle tariffe e del programma di esercizio vigenti, con la precisazione che il corrispettivo annuo, calcolato su complessivi 918.141,99 km/anno, in considerazione dell'incremento dei corrispettivi chilometrici del 5% riconosciuto dalla Regione Marche con DGR n. 1233 del 03.10.2022, sarà pari a € 1.642.739,65 (IVA esclusa), per un corrispettivo annuo pari ad € 1.807.013,62, iva con aliquota 10% compresa;

- di stabilire che nel caso in cui la Regione Marche dovesse modificare gli attuali trasferimenti destinati ai Comuni riducendo l'importo del 5% attualmente riconosciuto in forza della DGR n. 1233/2022 o, comunque, operando diminuzioni o variazioni che possano incidere sull'equilibrio economico finanziario del PEF, il Comune di Pesaro si riserva di modificare il Piano

di esercizio con corrispondente diminuzione dei km/anno o, in alternativa, di far fronte alla spesa con risorse a carico del bilancio comunale;

- con determinazione del Servizio "Manutenzioni e Viabilità" n. 786 del 31.03.2023 veniva approvato lo schema del presente contratto di proroga;

- per la società ADRIABUS SOC. CONS. A R.L., con sede in Urbino, si sono concluse le verifiche sul possesso dei requisiti e, in particolare:

- il Comune di Pesaro ha inviato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) richiesta di Informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- non risultano violazioni definitivamente accertate, giusta nota rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino - Ufficio Territoriale di Pesaro (agli atti);

- la società non risulta soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i, giusta comunicazione della Giunta Regionale delle Marche - Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione - Centro per l'Impiego di Pesaro (agli atti);

- il Codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è il seguente: 99443690E8;

- il Comune di Pesaro, non fa luogo all'allegazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti in quanto, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero non sussistendo rischi interferenti da valutare;

- si rende pertanto opportuno procedere alla stipulazione del relativo contratto d'appalto.

Tutto ciò premesso e costituendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse e finalità)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Contratto e le parti dichiarano espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera dettagliata.

2. Le parti concordano nel gestire il trasporto pubblico locale urbano secondo una logica di massima integrazione tra le varie forme di mobilità, di qualità, funzionalità ed efficienza dei servizi, puntando anche alla loro massima razionalizzazione e alla incentivazione dell'uso del mezzo pubblico.

Art. 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile)

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:

- a) clausole del presente Contratto e dall'"Allegato 1 - Programma di esercizio" al contratto di cui al Rep. n. 10804 del 18.08.2007. Detto documento, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, è depositato, già sottoscritto in segno di piena accettazione, agli atti dell'Ufficio Contratti del Comune di Pesaro e non viene materialmente allegato al presente atto del quale, tuttavia, si considera parte integrante;
- b) disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali comunque vigenti in materia di trasporto pubblico locale, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- c) disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.

2. L'entrata in vigore di norme nuove o difformi rispetto a quelle che attualmente regolano il presente contratto, determina l'impegno delle parti di rispettarle anche in deroga alle attuali prescrizioni.

Art. 3 (Oggetto del contratto)

1. Il presente contratto di proroga disciplina i rapporti tra Comune di Pesaro e società ADRIABUS SOC. CONS. A R.L., con sede in Urbino (PU), in merito all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di persone in relazione alla rete urbana di Pesaro, agli stessi patti e alle stesse condizioni del contratto stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino in data 18.08.2007, di cui al Rep. n. 10804, nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla Regione Marche per il servizio offerto (riferimento D.G.R. 973/2013 modificata con D.G.R. n. 1233 del 03.10.2022) pari ad Euro 1.642.739,65 al netto di IVA.

2. Per quanto riguarda gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e del Gestore nonché in merito al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, dell'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza si fa espresso riferimento al contratto di servizio in precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino, di cui al Rep. n. 10804 del 18.08.2007.

3. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio ivi incluse le eventuali sanzioni amministrative elevate all'utenza.

4. È altresì attribuita al Gestore la titolarità dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente Contratto, purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente affidante, disagi per l'utenza o vincoli all'espletamento del servizio stesso.

5. L'Ente affidante ha la più ampia facoltà di effettuare controlli sul servizio di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti di regolarità, qualità e sicurezza. Il Gestore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni e le verifiche finalizzate all'acquisizione di dati.

Art. 4 (Durata)

Il presente contratto di proroga, decorrente dal 01.04.2023, ha validità fino al 29.06.2026.

Art.5 (Corrispettivi)

1. L'importo contrattuale, calcolato in relazione al corrispettivo chilometrico unitario in vigore moltiplicato per i chilometri previsti dal "Programma di esercizio" approvato dall'Ente affidante ("Allegato 1" come sopra richiamato) ammonta a complessivi euro **5.338.903,87** (cinquemilionitrecentotrentottomilanovecentotrevirgolaottantasette), [per un importo su base

annua pari ad Euro **1.642.739,65** (unmilione seicento quarantadue milasettecentotrentanove virgolasessantacinque) al netto di IVA] e, pertanto, in riferimento ai seguenti periodi, così fissato:

□ Euro 1.232.054,74 (unmilione duecentotrentadue milazerocinquataquattro virgolasettantaquattro) netto IVA, per il periodo 01.04.2023 - 31.12.2023;

□ Euro 1.642.739,65 (unmilione seicento quarantadue milasettecentotrentanove virgolasessantacinque) netto IVA, per l'anno 2024;

□ Euro 1.642.739,65 (unmilione seicento quarantadue milasettecentotrentanove virgolasessantacinque) netto IVA, per l'anno 2025;

□ Euro 821.369,83 (ottocentoventunomilatrecentosessantannove virgolaottantatre) netto IVA, per il periodo 01.01.2026 - 29.06.2026.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il predetto corrispettivo è soggetto all'applicazione della clausola di flessibilità di cui agli articoli 4, comma 2, (costo chilometrico) e 6, comma 3, del "Capitolato d'Oneri" che costituisce parte integrante del contratto di cui al Rep. n. 10804 del 18.08.2007.

3. Tale corrispettivo viene erogato dall'Ente affidante con rate mensili posticipate, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, da

emettere a seguito del relativo ordinativo di spesa e di servizio svolto. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo, con un conguaglio del 5% effettuato nell'anno solare successivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del Rapporto, previa validazione dello stesso e accertamento dell'effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite;

4. Le parti prendono atto del fatto che, nel caso in cui la Regione Marche dovesse modificare gli attuali trasferimenti destinati ai Comuni riducendo l'importo del 5% attualmente riconosciuto in forza della DGR n. 1233/2022 o, comunque, operando diminuzioni o variazioni che possano incidere sull'equilibrio economico finanziario del PEF, il Comune di Pesaro si riserva di modificare il Piano di esercizio con corrispondente diminuzione dei km/anno o, in alternativa, di far fronte alla spesa con risorse a carico del bilancio comunale.

Art. 6 (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

A garanzia dell'appalto di cui al presente contratto la società ADRIABUS soc. cons. a r.l. ha prestato la cauzione definitiva prevista per legge, ridotta al 50% in quanto l'impresa si è avvalsa del beneficio previsto

dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs.12.4.2006 n. 163 e ora dall'art. 103, comma 1, e dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs.18.4.2016 n. 50, in quanto in possesso della certificazione di sistema di qualità, per un importo di euro 156.451,40, come da garanzia fideiussoria n. 40085591000315 rilasciata in data 06.06.2017 dalla Compagnia "TUA Assicurazioni s.p.a.", con sede legale a Milano (MI) presso Largo Tazio Nuvolari n. 1 - Agenzia di emissione BROKER 0855 - WIDE GROUP S.R.L., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal gestore medesimo in dipendenza del servizio affidato, nella cui appendice generica è specificato che la validità della polizza è estesa fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione Marche per l'affidamento del TPL Extraurbano ed Urbano.

Art. 7 (Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Pesaro.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso

di esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

Art. 8 (Trattamento dei dati)

Il Gestore è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dalla stazione appaltante quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto il Responsabile è pertanto tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli artt. da 28 a 36 del R.E. 679/2016, nonché l'articolo 2-quaterdecies del Codice privacy, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle proprie dipendenze, garantendo in tal caso che le

persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Titolare del trattamento vigilerà circa il puntuale rispetto da parte del Responsabile della normativa in materia di protezione dei dati personali, riservandosi di verificare in particolare il rispetto dell'art. 28, comma 3, lett. h), nonché dell'art. 30, comma 2.

La violazione delle norme del R.E. 679/2016 e del Codice privacy, a ritenersi imperative, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 9 (Tracciabilità finanziaria)

Il Gestore, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.08.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136, il Gestore dichiara, inoltre, che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente al presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

Art. 10 (Clausole finali)

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico del Gestore. A tal fine questo eleggerà domicilio nell'ambito del Comune di Pesaro.

4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una

delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

6. Eventuali modifiche all'allegato 1 "Programma di esercizio", che non abbiano ripercussioni sul monte percorrenze, tali da non determinare revisione del corrispettivo annuale, potranno essere autorizzate con provvedimento Servizio Manutenzioni e Viabilità, non comportando modifica del contratto.

7. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta, da parte del Gestore, di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

8. L'Ente affidante farà riferimento, per qualsiasi fase della gestione contrattuale, al Direttore tecnico unitario del Gestore, che assume le responsabilità previste per la direzione di servizio e definite dal D.P.R. n. 753/1980, con particolare riferimento al 2 comma dell'articolo 91, per il quale "gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore [...] i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto". In ogni caso, al Direttore tecnico unitario dovranno essere assicurati i poteri e le

responsabilità necessari, nell'ambito del servizio oggetto del Contratto:

- all'esecuzione del Programma di esercizio di cui all'Allegato 1) al precedente contratto di cui al Rep. n. 10804 del 18.08.2007;
- al coordinamento dei turni del personale necessari per lo svolgimento del servizio.

Art. 11 (Norma di chiusura)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le previsioni del contratto di servizio in precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino.

Si informa la Ditta esecutrice del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il vigente Codice di Comportamento del Comune di Pesaro.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Pesaro.

La Ditta esecutrice dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che han-

no esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Pesaro nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 12 - Spese contrattuali

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della Legge 7 dicembre 1999 n. 472 "Disposizioni in materia di TPL", che stabiliscono che "I contratti di Servizio di cui agli articoli 18 e 19 del D.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge n. 604 del 1962".

Le spese di stipulazione e registrazione del presente atto, soggetto ad IVA, nessuna esclusa, sono a totale carico della predetta società che a tal fine ha versato la somma di euro 245,00 come risulta dall'accertamento n. 2134/2023 e dall'impegno n. 7874/2023.

Art. 13 - Domicilio dell'Appaltatore

Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente contratto, presso la sede municipale di Pesaro Piazza del Popolo.

Ogni variazione del domicilio dell'appaltatore deve essere preventivamente comunicata alla Stazione

appaltante.

ART. 14 - Tutela della riservatezza

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), si informa che i dati forniti nell'ambito del presente contratto verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R. L'informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "privacy" del sito www.comune.pesaro.pu.it.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, si contiene in 27 (ventisette) facciate di foglio ed è stato da me letto agli intervenuti che, dichiarandolo pienamente conforme alle loro rispettive volontà, lo sottoscrivono digitalmente per accettazione come segue:

PER IL COMUNE DI PESARO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITÀ
ARCH. EROS GIRALDI

PER LA SOCIETÀ ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
IL PRESIDENTE DEL CDA
DOTT.SSA LARA OTTAVIANI

IL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIALE ROGANTE
DOTT. CLAUDIO CHIANESE

